

RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi:

- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE

Impresa (art.1¹) Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

PMI. Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale (art.2).

Microimpresa. E' definita micro l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Piccola impresa. E' definita piccola l'impresa che:

- a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa. E' definita media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 occupati
- b) ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi i criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Il criterio degli effettivi (art. 5)

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

1. i dipendenti;
2. le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
3. i proprietari-gestori;
4. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

¹

I numeri degli articoli si riferiscono all'allegato alla raccomandazione CE n. 361/2003 del 6 maggio 2003

Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.

I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio (art.4)

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari (art.4)

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione². Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

Impresa autonoma (art.3). Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa **può comunque essere considerata autonoma**, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("*business angels*") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "*business angels*" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

² per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689 e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Determinazione dei dati (art.6) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

Impresa associata (art.3). Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma

Determinazione dei dati (art. 6). Per determinare l'ammissibilità alla condizione di PMI, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D.

TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

Impresa collegata (art. 3) Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6). Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati, l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

Il caso degli organismi pubblici (art. 3.4)

Nel caso specifico di rapporti con entità pubbliche, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che si tratti di uno degli investitori elencati alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma. Il motivo di questa disposizione è che la proprietà pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario, sulle altre finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici. Questa regola non si applica agli investitori elencati nel capoverso precedente, quali le università o le autorità locali autonome, che sono considerati organismi pubblici dalla legislazione nazionale. Tali organismi possono detenere una partecipazione pari o superiore al 25%, ma non superiore al 50%, di un'impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI

Nozione di DISTRETTI TECNOLOGICI E INFRASTRUTTURA DI RICERCA

Distretti tecnologici: piattaforme di cooperazione, di carattere volontario, tra gli attori del sistema del trasferimento tecnologico, con una funzione di diffusione e divulgazione tecnologica dotate di un sistema di governance così come definito nell'allegato 1) alla Delibera n. 789 del 23/09/2014. Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico ai fini del finanziamento, il Distretto tecnologico corrisponde alla figura giuridica prevista all'art. 27 dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, vale a dire

strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo.

Infrastruttura di ricerca nel rispetto di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 651/2014, punto 91) si definiscono, più in dettaglio:

Laboratorio di ricerca industriale e applicata e Dimostratore tecnologico: complesso di strumenti scientifici assimilabile a un *Proof of concept center* o ad un dimostratore tecnologico con l'obiettivo di facilitare il trasferimento delle innovazioni scientifiche in applicazioni commerciali attraverso la messa a disposizione di strutture e competenze qualificate, in larga

misura nell'ambito di percorsi di ricerca applicata; può essere un laboratorio di ricerca universitaria o un laboratorio di ricerca non universitaria (afferente ad un organismo di ricerca).

Proof of concepts center: centro destinato a facilitare il trasferimento delle innovazioni scientifiche e tecnologiche in applicazioni commerciali

Dimostratore tecnologico: dispositivo utilizzato per dare evidenza agli stakeholder dell'organizzazione (finanziatori/partner attuali e potenziali, clienti/utilizzatori potenziali) della capacità innovativa di un progetto/prodotto, della sua fattibilità tecnica, oppure della sua applicabilità a settori diversi da quello di origine; si identifica con un prototipo (hardware/software) incompleto o finale dell'idea innovativa, ma anche, talvolta, con un ambiente di sperimentazione e servizi di supporto per il trasferimento tecnologico e la commercializzazione dell'innovazione.

Laboratorio di prove/analisi: struttura prevalentemente erogatrice di servizi di analisi chimica o di testing sui materiali e di prove di qualità di prodotto.

Il **DIMOSTRATORE TECNOLOGICO** può assumere le seguenti tipologie (Crf. Allegato B del decreto dirigenziale n.5098 dell'11.11.2014):

- 1) **PIATTAFORMA VIRTUALE/SIMULATORE:** si tratta della forma più evoluta di dimostratore, di fatto utilizzato soltanto nel settore aeronautico-militare
- 2) **PROTOTIPO "GREZZO" (Proof of Concept):** è il caso in cui il prototipo non è riferito al prodotto completo da commercializzare, ma da un "embrione" dello stesso, in grado comunque di evidenziarne le potenzialità. E' utilizzato soprattutto per scopi di fund raising per la commercializzazione dell'idea, oppure per la ricerca di nuovi investitori/partner. Esempi applicati di PoC si trovano frequentemente nel settore farmaceutico.
- 3) **PROTOTIPO FINALE:** numerosi esempi di utilizzo di prototipi finali si trovano nel settore dell'edilizia e si riferiscono ad innovazioni introdotte nel campo energetico; altri esempi di utilizzo di un prototipo finale si possono trovare in settori come quello delle auto oppure quello aeronautico.
- 4) **PROTOTIPO IN SCALA:** ne sono esempi alcuni impianti di smaltimento rifiuti realizzati dall'ENEA oppure altri che hanno come obiettivo quello di dimostrare l'applicabilità della tecnologia RFID nell'ambito della logistica e della gestione dei magazzini.
- 5) **PROGETTO DIMOSTRATIVO PILOTA:** si tratta del concetto di Dimostratore tecnologico applicabile nel caso di servizi, come quello realizzato dall'Area Vasta di Novara per effettuare il test di servizi innovativi e contenuti per la banda larga e per lo sviluppo di una Community Network.
- 6) **LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI:** rappresenta un concetto di Dimostratore Tecnologico di interpretazione più ampia. E' il caso in cui un ente esterno a chi innova offre un particolare tipo di servizio volto a facilitare il processo di trasferimento tecnologico.
- 7) **LABORATORIO VIRTUALE PER SIMULAZIONI:** In questo caso il laboratorio messo a disposizione è rappresentato da una piattaforma virtuale, prevalentemente utilizzata nel settore aeronautico - militare.

- 8) **EVENTI DIMOSTRATIVI:** convegni tematici, corsi di formazione, percorsi divulgativi, stand per imprese in cui centri di ricerca e università espongono le innovazioni tecnologiche da loro sviluppate.

Nozione di ORGANISMO DI RICERCA

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. (punto 83 art. 2 Reg. UE n. 651/2014)

Organismo di ricerca pubblico: organismo definitivo come nel paragrafo precedente, che sia compreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), vedi al link <http://www.istat.it/it/archivio/6729>

Nozione di RETE

Rete-Soggetto: rete dotata di fondo patrimoniale comune che ha acquisito autonoma soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede; la rete di imprese, per effetto dell'iscrizione *de qua*, diviene un nuovo soggetto di diritto (*rete-soggetto*) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. La *rete-soggetto*, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. (Legge n. 33 del 09/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni)

DATI FINANZIARI DEL SOGGETTO GESTORE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO

Per i soggetti pubblici (di diritto pubblico o totalmente partecipati da un ente pubblico) questi devono indicare le modalità di copertura dei costi (rimanente 50%) sul bilancio di gestione e pluriennale, mediante contabilità separata e specifici stanziamenti per il cofinanziamento. In caso di soggetto totalmente partecipato da un ente pubblico, in mancanza specifica copertura pluriennale potrà essere l'ente che partecipa a prevedere la copertura nel proprio bilancio pluriennale. Questo requisito viene verificato annualmente, prima di ogni tranche.

In fase di presentazione della domanda di aiuto i soggetti pubblici nelle tipologie sopra richiamate devono dimostrare il rispetto negli ultimi 2 anni dell'obbligo di pareggio di bilancio come da Legge n.243/2012 (vedi nota ministeriale sull'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/Nota_breve_pareggio_di_bilancio_12_02_2013.pdf)

In aggiunta devono dichiarare per la durata progettuale il rispetto dell'obbligo di contabilità separata e impegnativa a costituire specifici stanziamenti di copertura del cofinanziamento.

Per i soggetti privati questi devono rispettare il requisito di capacità economico-finanziaria nelle modalità indicate anche a livello comunitario e previste dalla seguente multicriterio (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-guide-lev_en.pdf) :

		Debole	Sufficiente	Buono
Finalità	Indicatori	0 punti	1 punto	2 punti
Liquidità	(Attività correnti - scorte -debitori breve periodo) / (Debiti di breve termine bancari e non bancari)	$i < 0,5$	$0,5 \leq i \leq 1$	$i > 1$
Autonomia finanziaria	Interessi passivi/MOL	$i > 0,4$ oppure $i < 0$	$0,40 \geq i \geq 0,30$	$0 \leq i < 0,30$
Redditività	MOL/volume della produzione	$i < 0,05$	$0,05 \leq i \leq 0,15$	$i > 0,15$
Redditività	MON/ volume della produzione	$i < 0,02$	$0,02 \leq i \leq 0,04$	$i > 0,04$
Solidità	DEBITI/capitale e accantonamenti	$i > 6,00$ or < 0	$6,00 \geq i \geq 4,00$	$0 \leq i < 4,00$

Saranno ritenuti ammissibili i soggetti privati che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 4 sulla base dell'ultimo bilancio disponibile:

	Insufficiente	Debole	Sufficiente	Buono
Controllo di efficienza finanziaria	0	1-3	4-5	6-10

Nel caso di impresa di nuova costituzione, il proponente neo-costituito dovrà produrre un business plan previsionale triennale, in buona fede, ad esercizio in corso. I dati in questione sono elaborati sulla base delle relative stime ed il rispetto del requisito deve essere previsto su tutti gli anni del piano.

Nel caso di soggetto costituendo (rete soggetto/consorzio/società consortile) da costituirsi successivamente alla presentazione della domanda, la verifica dei requisiti di cui sopra viene applicata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Inoltre, per tutti i soggetti privati l'erogazione del contributo sarà condizionata al rispetto del requisito: Patrimonio netto/(Costo del progetto per il soggetto proponente -Contributo) > 0,2.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0